



SCUOLA SECONDARIA I GRADO S. MARIA IMMACOLATA
PIAZZA PAOLO DA NOVI 11 GENOVA (GE)

Tel 010581127 Fax 0105702343 Email icsegrenovi@immacolatine.it
Cod. Miur: GE1M014005 Codice Fiscale: 02612290581

Genova, 10 novembre 2021

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado
e p.c. Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo grado

OGGETTO: Informativa limite assenze per validità dell'anno scolastico.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 62/2017, e C.M. 20/2011), per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente della Scuola Secondaria di Primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo di studi.

1. Monte ore annuale

Nel monte ore annuale di ciascun alunno, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di Primo grado (D.Lgs. 89/2009), rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta ad ogni alunno/a, si indicano di seguito i limiti massimi di assenza per il seguente monte ore:

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE OBBLIGATORIE (3/4 = 75%)	LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA (1/4 = 25%)
30 ore settimanali	995	746	249

Al di sotto del limite dei $\frac{3}{4}$ dell'orario complessivo - cioè delle ore di frequenza - l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

2. Motivi di deroga

Ai sensi dell'art.5, comma 2 del citato D.Lgs. 62/2017 “le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”. Pertanto il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di I grado ha stabilito per il corrente a.s. che la deroga al limite di assenze è possibile solo per i seguenti casi, ferma restando la presenza di sufficienti elementi per procedere alla valutazione degli alunni:

- a) assenze per gravi motivi di salute adeguatamente certificati;
- b) assenze per accertato grave disagio sociale/psicologico certificato;
- c) gravi motivi familiari certificati;
- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe sopracitate.

Cordiali saluti.

Prof. Alberto Rizzi
(Coordinatore didattico-educativo)